

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1976** (ECLI:IT:COST:1976:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **26/02/1976**; Decisione del **12/03/1976**

Deposito del **25/03/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8254**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 12 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 del 31 marzo 1976.

Pres. ROSSI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della

legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1974 dal tribunale di Piacenza e il 28 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Migliorini Celsina, Badini Dina e Villa Marcellina contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 246, 247 e 250 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974 e n. 180 del 10 luglio 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 (vedansi anche le ordinanze nn. 296 e 297 del 1974).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230 del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di reversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.